



Decreto del Direttore generale nr. 67 del 18/05/2020

Proponente: Dott.ssa Paola Querci

Direzione Amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci

Estensore: Dott. Simone Ricotta

Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016:

Settore Provveditorato - Il Responsabile Dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: Affidamento alla società Leasys SpA del noleggio di n. 30 autoveicoli FIAT Panda, per la durata di 72 mesi e chilometraggio di 75.000 Km., mediante adesione al lotto n. 1 e al lotto n. 3 della convenzione stipulata da Consip SpA denominata "Autoveicoli in noleggio 14" (CIG "originario" lotto 1: 7726926D0A; CIG "originario" lotto 3: 77269511AF).

ALLEGATI N.: 4

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato A Convenzione Veicoli noleggio 14 Lotti 1, 2, 3 e 6	sì	digitale
Allegato B Richiesta di acquisto e relazione tecnica	sì	digitale
Allegato C Scheda tecnica Mod A2	sì	digitale
Allegato D Scheda tecnica Mod C1	sì	digitale

Natura dell'atto: immediatamente eseguibile

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto, altresì, il decreto del Direttore generale n. 41/2017 con il quale il Settore Provveditorato è stato individuato quale "Struttura stabile di supporto ai RUP" ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di acquisto di importo pari e superiore a euro 20.000,00, oltre iVA;

Visto l'articolo 57 del D.L. n. 124/2019, (c.d. “Decreto Fiscale”), convertito nella legge n. 157/2019;

Ritenuto che l'Agenzia rientri nella definizione di cui all'art. 11-ter comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 richiamato dal citato art. 57, c. 2, lett. c), DL 124/2019 e che pertanto operi per la stessa la cessazione dell'applicazione dell'art. 5 comma 2 del DL n. 95 del 06.07.2012 (convertito dalla legge n. 135/2012, sostituito dall'art.15 comma 1 della legge n. 89 del 23.06.2014), che disponeva alle amministrazioni pubbliche, tra le quali ARPAT, limitazioni alla spesa per il noleggio di autoveicoli;

Considerato che nel corso del 2020 (nei mesi di luglio e ottobre) sono in scadenza i contratti di adesione alla Convenzione Consip Spa stipulata con la società Leasys Spa per il noleggio di complessivi n. 30 autoveicoli, di cui ai decreti del Direttore amministrativo n. 4 /2014 e 42/2014 e al decreto del Direttore generale n. 61/2014;

Vista la "Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e sei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 200 n. 388, lotto 1 – 7726926D0A, lotto 2 – 7726942A3F, lotto 3 – 77269511AF, stipulata da Consip SpA con Leasys SpA (Allegato "A");

Vista la richiesta di acquisto con allegata relazione del 30.04.2020 (Allegato “B”), nella quale è evidenziata la necessità di procedere all'adesione al lotto 1 e al lotto 3 della citata convenzione denominata “Autoveicoli in noleggio 14”, per il servizio di noleggio dei seguenti autoveicoli:

- n. 8 Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S 6M 4x4 Euro 6d – Temp (modello A2 del lotto 1), per la durata di 72 mesi, chilometraggio di 75.000 Km, colore bianco e con equipaggiamento di cui all'allegato “C”,
- n. 22 Fiat Panda Van 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S E6d – Temp 4x4, omologazione N1 (modello C1 del lotto 3), per la durata di 72 mesi, chilometraggio di 75.000 Km, colore bianco e con equipaggiamento di cui all'allegato “D”,

ritenuti rispondenti alle esigenze di ARPAT per l'esercizio delle attività di controllo ambientale sul territorio;

Preso atto che il contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base che assicura (Capitolato Tecnico, paragrafo 1.2 “Oggetto dell'appalto”, agli atti del Settore Provveditorato):

- consegna dei veicoli (presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria paragrafo 2.1 “Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio”);
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli noleggiati;

- assegnazione di veicolo sostitutivo;
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa con franchigia;

Preso atto che la citata convenzione (Allegato "A") prevede:

- ai commi 1 e 2 dell'art. 7 ("Consegna e attivazione") che « 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura. 2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità dei veicoli.»;
- al comma 2 dell'art. 10 ("Corrispettivi e modalità di pagamento") che « Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) ...omissis... saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio.»;
- al comma 3 del predetto art. 10 che « I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile ...omissis... e previo accertamento delle prestazioni effettuate.»;
- al comma 5 del predetto art. 10 che «I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.»;
- al comma 12 del predetto art. 10 che « i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell'allegato B al Capitolato Tecnico.»;

Preso, altresì, atto che il paragrafo 2.1 ("Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio") del Capitolato Tecnico stabilisce che «Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro: 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non allestiti; ...omissis... I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.»;

Considerato che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non ricorrono i presupposti per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi contro le Interferenze (DUVRI);

Considerato che le prestazioni oggetto della suddetta Convenzione sono conformi all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto conformi al DM Ambiente 8 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada", in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 24/2011 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, come riportato al par. 1.2 (" Oggetto dell'appalto") del Capitolato Tecnico (agli atti);

Visto il comma 3 dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., « Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002. n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto ... omissis ...»;

Ritenuto di aderire al lotto 1 per il noleggio di n. 8 vetture per un importo di euro 199,00 oltre

IVA/mese per autoveicolo, e al lotto 3 per il noleggio di n. 22 veicoli commerciali per un importo di euro 138,91 oltre IVA/mese per autoveicolo (per una spesa annua di euro 55.776,24, oltre IVA) della citata convenzione, per la durata di 72 mesi decorrenti dalla data di consegna dei veicoli, e per complessivi euro 334.657,44, oltre IVA pari a euro 73.624,64 (euro 408.262,08, IVA 22 % compresa), per tutta la durata;

Visti:

- l'art. 113 D.Lgs 50/2016 così come integrato dal decreto correttivo D.Lgs 56/2017 e modificato dal D.L. n. 32/2019, il quale prevede che :*"... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione," di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti."*;
- l'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha integrato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 5-bis disponendo che *"gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;
- la Deliberazione n. 6/Sezaut/2018/QMIG del 10.04.2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente" con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017"*;

Ritenuto, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, di adempiere al disposto normativo procedendo all'accantonamento del 2% dell'importo dell'ordinativo di fornitura in adesione alla convenzione stipulata da Consip SpA con la società Leasys SpA denominata "Autoveicoli in noleggio 14", pari a euro 6.693,15;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

n.	Oggetto	Euro
1	Ordine di fornitura	(IVA esclusa) 334.657,44
2	Fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2%)	6.693,15
3	IVA (22%) su euro 334.657,44	73.624,64
4	Contributo ANAC	225,00
	Totale spesa intervento	415.200,23

--	--	--

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di affidare società Leasys SpA il noleggio dei seguenti autoveicoli, mediante adesione al lotto n. 1 e al lotto n. 3 della convenzione stipulata da Consip SpA denominata "Autoveicoli in noleggio 14" (CIG "originario" lotto 1: 7726926D0A; CIG "originario" lotto 3: 77269511AF):
 - n. 8 Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S 6M 4x4 Euro 6d – Temp (modello A2 del lotto 1), per la durata di 72 mesi, chilometraggio di 75.000 Km, colore bianco e con equipaggiamento di cui all'allegato "C";
 - n. 22 Fiat Panda Van 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S E6d – Temp 4x4, omologazione N1 (modello C1 del lotto 3), per la durata di 72 mesi, chilometraggio di 75.000 Km, colore bianco e con equipaggiamento di cui all'allegato "D";per complessivi euro 334.657,44, oltre IVA pari a euro 73.624,64 (euro 408.262,08, IVA 22 % compresa), per tutta la durata;
2. di destinare i trenta autoveicoli alle tre Aree Vaste alle sedi territoriali dell'Agenzia in misura pari ai veicoli in scadenza nell'anno 2020 e destinati alla loro sostituzione;
3. di quantificare la spesa complessiva in euro 408.262,08 (IVA 22 % compresa), suddivisa come segue, presumendo che il contratto decorrerà presumibilmente dal 01.12.2020, viste le tempistiche di consegna (150 gg. dalla data di accettazione dell'ordinativo di fornitura/contratto al quale si sommano ulteriori 30 gg. perchè il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista include il mese di agosto):
 - nel bilancio preventivo economico per il 2020 è compresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", per euro 5.670,58 compresa IVA, vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (calcolata presumibilmente dal 01.12.2020 al 31.12.2020);
 - nel bilancio preventivo economico per il 2021 sarà ricompresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", euro 68.047,01 (IVA compresa), vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (dal 01.01.2021 al 31.12.2021);
 - nel bilancio preventivo economico per il 2022 sarà ricompresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", euro 68.047,01 (IVA compresa), vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
 - nel bilancio preventivo economico per il 2023 sarà ricompresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", euro 68.047,01 (IVA compresa), vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (dal 01.01.2023 al 31.12.2023);
 - nel bilancio preventivo economico per il 2024 sarà ricompresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", euro 68.047,01 (IVA compresa), vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (dal 01.01.2024 al 31.12.2024);
 - nel bilancio preventivo economico per il 2025 sarà ricompresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", euro 68.047,01 (IVA compresa), vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (dal 01.01.2025 al 31.12.2025);
 - nel bilancio preventivo economico per il 2026 è compresa alla voce B4 "Godimento beni di terzi", per euro 62.376,43 compresa IVA, vdc 3043101 "Noleggio autoveicoli" (calcolata presumibilmente dal 01.01.2026 al 30.11.2026);

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non ricorrono i presupposti per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi contro le Interferenze (DUVRI);
5. di autorizzare l'emissione dell'ordinativo di fornitura avente valore di contratto e di delegare il Direttore amministrativo alla relativa sottoscrizione;
6. di approvare il quadro economico dell'intervento, pari a complessivi euro 415.200,23;
7. di accantonare, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota del 2% dell'importo dell'ordinativo di fornitura pari a euro 6.693,15 (2% di euro 334.657,44), dando atto che il predetto costo è ricompreso nel quadro economico dell'intervento di questione;
8. di individuare quale "Responsabile Unico del procedimento", ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore amministrativo e, qual"Direttori dell'esecuzione del contratto" i tre Responsabili dei Settori Attività Amministrative di Area Vasta, a cui compete la gestione del parco autoveicoli di pertinenza, come da Atto di disciplina dell'organizzazione di cui al decreto del Direttore generale n. 2/2013;
9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di provvedere in tempi rapidi all'adesione al lotto 3 della Convenzione stipulata da Consip SpA con la società Leasys SpA denominata "Autoveicoli in noleggio l4", in modo da assicurarsi l'assegnazione degli autoveicoli in oggetto, considerando il numero limitato di autoveicoli disponibili nell'ambito della suddetta convenzione.

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 13/05/2020
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 14/05/2020
- Paola Querci , il proponente in data 14/05/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 14/05/2020
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 15/05/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 18/05/2020



CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - 7726926D0A

LOTTO 2 - 7726942A3F

LOTTO 3 - 77269511AF

LOTTO 6 - 7726983C14

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18/06/2019 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

LEASYS Società per Azioni, sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200, capitale sociale Euro 77.979.400,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08083020019, P. IVA 06714021000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale dell'Arte, 25 CAP 0144, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Dott. Giacomo Carelli, giusta poteri allo stesso conferiti dal CDA (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre



1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 28/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 246 del 21/12/2018;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra per i Lotti 1, 2, 3 e 6 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,



definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. dalla FCA BANK S.p.A. ed avente n. 19/2019 per un importo di Euro 95.690,04 = (novantacinquemilaseicentonovanta/04) per il Lotto 1, n. 20/2019 per un importo di Euro 78.501,96 = (settantottomilacinquecentouno/96) per il Lotto 2, n. 21/2019 per un importo di Euro 51.260,88 = (cinquantunomiladuecentosessanta/88) per il Lotto 3 e n. 22/2019 per un importo di Euro 115.903,44 = (centoquindicimilanovecentototale/44) per il Lotto 6 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla FCA BANK S.p.A. ed avente n. 11/2019 per un importo di Euro 2.025.569,31 = (duemilioniventiquemilacinquecentosessantatotali/31) per il Lotto 1, n. 12/2019 per un importo di Euro € 3.276.124,20 = (tremilioniduecentosettantasettemilacentototale/20) per il Lotto 2, n. 13/2019 per un importo di Euro 3.217.192,98 = (tremilioniduecentodiciassettemilacentototale/20) per il Lotto 3 e n. 14/2019 per un importo di Euro 3.526.368,21 = (tremilionicinquecentototale/21) per il Lotto 6 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla FCA BANK S.p.A. ed avente n. 15/2019 per un importo di Euro 9.550,00 = (novemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 1, n. 16/2019 per un importo di Euro 9.550,00 = (novemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 2, n. 17/2019 per un importo di Euro 6.950,00 = (seimilanovecentocinquanta/00) per il Lotto 3 e n. 18/2019 per un importo di Euro 9.550,00 = (novemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 6 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. Polizza R.C.T. 361109691, Polizza R.C.O. 361179658 Polizza Responsabilità Civile Professionale n. 390807387 per il Lotto 1, n. 390807388 per il Lotto 2, n. 390807389 per il Lotto 3, n. 390807390 per il lotto 6 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A"*, (*Capitolato Tecnico*), l'*Allegato "B"* (Offerta Economica del Fornitore), l'*Allegato "D"* (Condizioni Generali), l'*Allegato "E"* (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'*Allegato "F"* (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore) l'*Allegato "G"* chiarimenti resi in fase di gara, l'*Allegato "H"* Patto di integrità,.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'*Allegato "A"*;
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'*Allegato "B"*;
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'*Allegato "D"*;
 - d) **Attivazione del servizio**: la data di cui all'art. 7, comma 4.;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: comprende le forniture di:
 - Lotto 1 – Vetture operative* ;
 - Lotto 2 – Vetture intermedie*;
 - Lotto 3 – Veicoli commerciali*;
 - Lotto 6 - Vetture con allestimento per Polizia locale*;
 - g) **Quantitativo massimo della Convenzione**: il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a:
 - Lotto 1: 2.000 veicoli ;
 - Lotto 2: 1.750 veicoli;
 - Lotto 3: 1.250 veicoli;
 - Lotto 6: 1.500 veicoli;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;



- b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture: veicoli in noleggio a lungo termine di senza conducente tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 2.000 veicoli per il Lotto 1; 1.750 veicoli per Lotto 2; 1.250 veicoli per il Lotto 3; 1.500 veicoli per il Lotto 6.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.



5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 04/09/2019 per i Lotti 1, 2 e 3 e dal 18/01/2020 per il Lotto 6 ovvero a decorrere dalla diversa data che verrà comunicata da Consip S.p.A. al fornitore con un preavviso di almeno 2 (due) giorni;; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60, 72 mesi.
3. Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per causa non imputabile all'Amministrazione, la durata del Contratto di Fornitura di cui al precedente comma è sospesa per tutto il periodo del fermo amministrativo, con corrispondente differimento del termine finale di scadenza naturale del contratto. Si applica l'art. 10, comma 2, ultimo periodo.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a rispettare quanto espressamente di seguito previsto.
2. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e



termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
5. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina che sarà predisposto a cura di ciascuna Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.

ARTICOLO 7 CONSEGNA E ATTIVAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità dei veicoli.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini e le modalità stabilite nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
4. Il Contratto attuativo avrà decorrenza a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione.
5. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti servizi connessi:
 - a) consegna dei veicoli presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
 - b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
 - c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
 - d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
 - e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico);nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
Convenzione



di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall'Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
 - Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato
 - Copertura assicurativa senza franchigia
 - Preassegnazione facoltativa
 - Rottamazione
 - Consegna a domicilio
 - Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi
 - Inserimento Optional
 - Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di "Ricezione chiamate" secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.10).
5. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l'elaborazione di reports specifici ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 12, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali richiesti,, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.



6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per la fornitura e i servizi connessi, pena l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3) saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente per il periodo relativo all'uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I



corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.4 e 3.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l'espletamento del servizio. Nel caso di cui all'art. 5, comma 3 (fermo amministrativo per causa non imputabile all'Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l'emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del fermo amministrativo (mese e/o frazione di mese).

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente nn. 000500014931, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Codice IBAN IT96P0200809440000500014931, ovvero sul conto corrente n. 000030095072, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Codice IBAN IT50E0200809440000030095072, ovvero sul conto corrente n. 000030102780, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Codice IBAN IT59T0200809440000030102780, ovvero sul conto corrente n. 100000126871, intestato al Fornitore presso INTESA SANPAOLO S.p.A., Codice IBAN IT95A0306909214100000126871. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il



quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. In deroga a quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell'art. 106,



comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell'Allegato B al Capitolato Tecnico. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a € 0,10. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a € 0,10

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto alla seconda data di consegna del veicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non



controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 2.6 e 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell'autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di mancata prestazione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento all'attivazione del servizio di "Ricezione chiamate" nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico; il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.10 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore una penale pari all'1% del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di esecuzione parzialmente difforme sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà/anno ad essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
12. Qualora, a seguito di verifiche, l'Amministrazione rilevi che il Fornitore non ha adottato le misure di sicurezza legate al rischio del trattamento dei dati personali ovvero le misure adottate risultino inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento verrà applicata una penale pari ad Euro 200,00. L'Amministrazione assegnerà inoltre al Fornitore un termine per adempiere.
13. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
14. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 5, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
15. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "E" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno>.

ARTICOLO 13

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
Convenzione



GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 18/07/2019 dalla FCA BANK S.p.A. ed avente n. 19/2019 per un importo di Euro 95.690,04 = (novantacinquemilaseicentonovanta/04) per il Lotto 1, n. 20/2019 per un importo di Euro 78.501,96 = (settantottomilacinquecentouno/96) per il Lotto 2, n. 21/2019 per un importo di Euro 51.260,88 = (cinquantunomiladuecentosessanta/88) per il Lotto 3 e n. 22/2019 per un importo di Euro 115.903,44 = (centoquindicimilanovecentotre/44) per il Lotto 6.
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto d'Integrità nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
In caso di mancata formalizzazione del contratto di fornitura per fatto del Fornitore Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 18/07/2019 dalla FCA BANK S.p.A. ed avente n. 11/2019 per un importo di Euro 2.025.569,31 = (duemilioniventicinquemilacinquecentosessantannove/31) per il Lotto 1, n. 12/2019 per un importo di Euro € 3.276.124,20 = (tremilioniduecentosettantaseimilacentotrentaquattro/20) per il Lotto 2, n. 13/2019 per un importo di Euro 3.217.192,98 = (tremilioniduecentodiciassettemilacentotrentaquattro/20) per il Lotto 3 e n. 14/2019 per un importo di Euro 3.526.368,21 = (tremilionicinquecentoventiseimilatrecentosessantotto/21) per il Lotto 6 in favore delle Amministrazioni Contraenti.
La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la protezione,



assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore di un'integrazione.
8. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
9. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
10. E' onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
11. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
14. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha



prestato cauzione rilasciata in data 18/07/2019 dalla FCA BANK S.p.A. ed avente n. 15/2019 per un importo di Euro 9.550,00 = (novemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 1, n. 16/2019 per un importo di Euro 9.550,00 = (novemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 2, n. 17/2019 per un importo di Euro 6.950,00 = (seimilanovecentocinquanta/00) per il Lotto 3 e n. 18/2019 per un importo di Euro 9.550,00 = (novemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 6.

Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.11) e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
 - b) qualora i veicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
 - a) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
 - b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
 - c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico;
 - e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: *(i)* furto; *(ii)* danno grave del veicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; *(iii)* qualora il veicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.



4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Nelle ipotesi di recesso unilaterale delle Amministrazioni contraenti da ciascun contratto di fornitura, le amministrazioni contraenti dovranno restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato $\frac{1}{30}$ del canone per i giorni effettivi di utilizzo.
Tali condizioni si applicano anche, in deroga all'art. 16, comma 3 delle condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.
È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Qualora nel corso di validità della Convenzione un veicolo esca di produzione o non venga più commercializzato, il Fornitore è tenuto ad informare la Consip S.p.A. e a proporre un veicolo in sostituzione, nel termine di 30 giorni; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche producendo: *i)* apposita documentazione rilasciata dalla casa produttrice relativa alla uscita di produzione del veicolo *ii)* una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in ordine alla sussistenza, sul veicolo sostitutivo, delle caratteristiche minime previste per il veicolo sostituito. Il Fornitore dovrà inoltre indicare il prezzo di listino di ciascun veicolo, come definito alla lettera n) del par.21 del Disciplinare di gara.
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A.



procederà alla verifica in ordine alla sussistenza sul veicolo proposto delle caratteristiche minime previste per il veicolo sostituito.

4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 18

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".



Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 38 0 03069 03240 100000005558, bic BCITITMM, Intesa San Paolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. o via PEC dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio



beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 06/08/2019

CONSIP S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: CNNCST63B16H501V

Certificatore: Poste Italiane EU Qualified

Certificates CA

Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021

Firma digitale: n. 3981615

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Dott. Giacomo Carelli

C.F.: CRLGCM72S14H501G

Certificatore: InfoCert Firma

Qualificata 2

Validità: dal 28/02/2019 al 27/05/2022

Firma digitale: n. 07945211006

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione e recesso); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 06/08/2019

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Dott. Giacomo Carelli

C.F.: CRLGCM72S14H501G

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2





Validità: dal 28/02/2019 al 27/05/2022

Firma digitale: n. 07945211006

Allegato A

Tipo documento	*MOD. RICHIESTA DI ACQUISTO - MOD SG.99.021 (REV.8)		
Oggetto	RICHIESTA ADESIONE AL LOTTO N. 1 E AL LOTTO N. 3 DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA SOCIETÀ LEASYS SPA DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 14" (CIG "ORIGINARIO" LOTTO 1: 7726926D0A; CIG "ORIGINARIO" LOTTO 3: 77269511AF), PER IL NOLEGGIO DI N. 8 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV S&S 6M 4X4 EURO 6D - TEMP (MODELLO A2 DEL LOTTO 1), PER LA DURATA DI 72 MESI, E PER IL NOLEGGIO DI N. 22 FIAT PANDA VAN 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV S&S E6D - TEMP 4X4, OMOLOGAZIONE N1 (MODELLO C1 DEL LOTTO 3), PER LA DURATA DI 72 MESI.		
Ufficio	DIREZ. GENERALE / DIREZ. AMM.VA		
Data documento	30/04/2020		
Riservatezza	No	Livello security	0
Supporto d'origine	Modulo Elettronico	Dimensione totale	90,96 KB
Modulo elettronico			
Struttura richiedente	direzione amministrativa		

Totale	334657,44		
% IVA	22		
IVA	73624,64		
Totale con IVA	408262,08		

Note	la presente annulla e sostituisce la RA del 15/4/2020		
Firme elettroniche	Firmatario	Note	
30/04/2020 10:56:23	QUERCI PAOLA		
Allegati			
RELAZIONE_TECNICA_ADESIONE_LOTTI_1-3_30_PANDA_REV.PDF    			
Fascicolazione primaria 			
Titolario	ATTIVITÀ GENERALI / GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI/ACQUISIZIONE, GESTIONE, ALIENAZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI/SERVIZI E LAVORI		
Oggetto fascicolo	NOLEGGIO N. 30 PANDA 2020-2026 TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE N. 14 TRA CONSIP E LEASYS		
Codice - Oggetto sottofascicolo	DV.13.01.05/1771.1 - RICHIESTA DI ACQUISTO CON RELAZIONE TECNICA		
Ufficio	DIREZ. GENERALE/ DIREZ. AMM.VA/PROVVEDITORATO		
Data	30/04/2020 da SIMONE RICOTTA		

Relazione tecnica per l'adesione al lotto n. 1 e al lotto n. 3 della convenzione stipulata da Consip SpA con la società Leasys SpA denominata "Autoveicoli in noleggio 14" (CIG "originario" lotto 1: 7726926D0A; CIG "originario" lotto 3: 77269511AF), per il noleggio di n. 8 Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S 6M 4x4 Euro 6d – Temp (modello A2 del lotto 1), per la durata di 72 mesi, e per il noleggio di n. 22 Fiat Panda Van 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S E6d – Temp 4x4, omologazione N1 (modello C1 del lotto 3), per la durata di 72 mesi.

Nell'anno 2014, l'Agenzia ha acquisito complessivamente n. 30 Fiat Panda in noleggio (omologate N1, 3 porte, due posti), per la durata di 72 mesi, attraverso tre adesioni alla convenzione stipulata da Consip SpA con Leasys SpA denominata "Autoveicoli in noleggio 10 bis".

In particolare:

- n. 6 autoveicoli con decreto DA n. 4 del 29.01.2014;
- n. 19 autoveicoli con decreto DA n. 61 del 16.04.2014;
- n. 5 autoveicoli decreto DA n. 42 del 22.05.2014.

Gli autoveicoli sono stati consegnati fra luglio e dicembre del 2014 e queste sono le scadenze contrattuali:

- n° 6 autoveicoli: luglio 2020;
- n° 21 autoveicoli: ottobre 2020;
- n° 1 autoveicoli: novembre 2020;
- n° 2 autoveicoli: dicembre 2020.

In considerazione delle scadenze dei prossimi mesi si ritiene opportuno procedere all'acquisizione di un pari numero di autoveicoli necessari a garantire la continuità delle attività istituzionali dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la modalità di acquisizione (acquisto o noleggio), si ritiene che la formula del noleggio a lungo termine sia in grado di garantire sia una riduzione dei costi complessivi della gestione della flotta (comprendendo anche quelli amministrativi), sia un livello elevato di sicurezza nell'uso dei mezzi e quindi di operatività complessiva della flotta stessa considerata la qualità delle componenti del servizio di noleggio, ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, la disponibilità di auto sostitutive, il cambio dei pneumatici, il controllo gas di scarico, le revisioni, il soccorso stradale, la copertura assicurativa, ecc.

Per quanto riguarda le tipologie e le relative quantità di veicoli da acquisire, si ritiene che le seguenti siano le più adeguate alle necessità dell'Agenzia:

- n. 8 vetture operative a quattro posti, a trazione integrale, in modo da aumentare la quota delle auto con capacità di trasporto superiore a due unità di personale e con una modalità di trazione adatta a condizioni di utilizzo variegate, come pendenze significative;
- n. 22 veicoli commerciali di ridotte dimensioni, a due posti, a trazione integrale, adatti per le attività più tecniche dell'Agenzia (es: trasporto di piccola strumentazione portatile).

In riferimento al noleggio delle n. 8 vetture, si considera che le limitazioni alla possibilità del noleggio a lungo termine di autovetture da parte dell'Agenzia siano venute meno in applicazione dell'art. 57, comma 2, lett. c), DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Tale disposizione ha infatti operato, per alcune tipologie di enti, la cessazione dell'applicazione della norma che imponeva tali limitazioni, ossia dell'art. 5 comma 2 del DL n. 95 del 06.07.2012 (convertito dalla legge n. 135/2012, sostituito dall'art.15 comma 1 della legge n. 89 del 23.06.2014). Si ritiene, in proposito, che l'Agenzia rientri nella definizione di cui all'art. 11-ter comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 richiamato dal citato art. 57, c. 2, lett. c), DL 124/2019 (così come modificato) e quindi, che sia soggetta alle relative disposizioni di cessazione della limitazione del noleggio di autovetture.

Per quanto riguarda la tipologia di procedura per la selezione del fornitore del noleggio, la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip SpA ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse convenzioni.

Si rileva che Consip SpA ha attivato la convenzione "Autoveicoli in noleggio 14" per il servizio di noleggio a lungo termine sia per "vetture operative" (lotto 1) che per "veicoli commerciali" (lotto 3), stipulata con Leasys SpA.

Si ritiene in particolare che il modello A2 del lotto 1 (Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S 6M 4x4 Euro 6d – Temp) e il modello C1 del lotto 3 (Fiat Panda Van 0.9 TwinAir Turbo 85 cv S&S E6d – Temp 4x4, omologazione N1) abbiano caratteristiche adeguate alle necessità di ARPAT.

Al fine di ridurre il carico di lavoro per la gestione degli autoveicoli, si ritiene opportuno aderire alla citata convenzione con un unico atto per n. 30 autoveicoli, in modo da ridurre il carico amministrativo connesso alla procedura di acquisizione e alla gestione dei contratti.

Si considera inoltre congruo aderire per una durata della convenzione di 72 mesi e per un chilometraggio complessivo di 75.000 Km, considerando che la percorrenza media mensile dei 30 autoveicoli attualmente in noleggio è di Km 1.019/mese per ogni autoveicolo (rilevazione dicembre 2019), percorrenza che si approssima a quella media mensile contrattuale calcolata per un chilometraggio di 75.000 Km, ossia Km 1.041/mese per ogni autoveicolo.

Infine, considerato positivamente il servizio di sostituzione dei pneumatici attivato per i tre contratti citati, si ritiene opportuno prevederlo anche per i nuovi contratti.

L'importo complessivo del noleggio dei 30 autoveicoli per la durata di 72 mesi è pari a euro 334.657,44, oltre IVA pari a euro 73.624,64 (euro 408.262,08, IVA 22 % compresa).

Il Direttore amministrativo
Paola Querci*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Allegato C

acquistinretepa

Veicoli in noleggio 14

Lotto 1

LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE	
MODELLO A1	
FIAT PANDA 1.2 69cv POP Euro 6d-TempB	
Motore	
Cilindrata	1242
Potenza massima KW (CV) giri/min	51 (69) 5500
Norme relative alle emissioni	EURO 6D-Temp 6
Alimentazione	Benzina
Trasmissione	
Trazione	Anteriore
Cambio	Manuale 5+RM
Dimensioni	
Porte	5
Posti	4
Passo (mm)	2300
Lunghezza (mm)	3653
Larghezza (mm)	1643
Altezza (mm)	1.551
Capacità bagagliaio min. / max. (dm ³)	225/870
Consumi ed emissioni (indicare se in NEDC o WLTP)	
Consumo di carburante (l/100 km o kg/100 km)	5,4 l/100 km (WLTP)
Emissioni di CO2 (g o kg/km)	121 g/km (WLTP)
Vano di carico	
Portata utile (kg)	
Volume di carico (m ³)	
Dotazioni minime obbligatorie	
Servosterzo - Airbag lato guida e passeggero - Climatizzatore Manuale - Autoradio - Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto soccorso, giubotto fluorescente e dotazioni previste dal codice della strada	
Equipaggiamenti aggiuntivi	
Airbag testa - Start&Stop	

Veicoli in noleggio 14

Lotto 1

LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE	
MODELLO A2	
FIAT PANDA 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 6M 4X4Euro 6d-Temp[B]	
Omologazioni	
Tipo/Variante/Versione	312 PXG2BP5J
N. di omologazione	e3*2007/46*0064*44
Motore	
Cilindrata	875
Potenza massima KW (CV) giri/min	62,5 (85) 5500
Norme relative alle emissioni	EURO 6D-Temp
Alimentazione	Benzina
Trasmissione	
Trazione	4X4 ad Inserimento Automatico
Cambio	Manuale 6+RM
Dimensioni	
Porte	5
Posti	4
Passo (mm)	2.300
Lunghezza (mm)	3.686
Larghezza (mm)	1672
Altezza (mm)	1.605
Capacità bagagliaio min. / max. (dm ³)	225/870
Consumi ed emissioni (indicare se in NEDC o WLTP)	
Consumo di carburante - ciclo (l/100 km o kg/100 km)	6,1 l/100 km (WLTP)
Emissioni di CO2 (g o kg/km)	137 g/km (WLTP - VL ciclo High)/120 (NEDC VL - Combinato)
Vano di carico	
Portata utile (kg)	
Volume di carico (m ³)	
Dotazioni minime obbligatorie	
Servosterzo - Airbag lato guida e passeggero - Climatizzatore Manuale - Autoradio - Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto soccorso, giubbotto fluorescente e dotazioni previste dal codice della strada	
Equipaggiamenti aggiuntivi	
Airbag testa - Start&Stop	

Veicoli in noleggio 14

Lotto 1

LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE	
MODELLO A3	
DACIA DUSTER 1.5 blue dci 115cv start&stop 4x4 Essential	
Omologazioni	
Tipo/Variante/Versione	SRDHD4AD6DB000M000
N. di omologazione	e2*2001/116*0323*49
Motore	
Cilindrata	1461
Potenza massima KW (CV) giri/min	85 (115) 3750
Norme relative alle emissioni	EURO 6D-Temp
Alimentazione	Gasolio
Trasmissione	
Trazione	Integrale
Cambio	Manuale 6 rapporti
Dimensioni	
Porte	5
Posti	5
Passo (mm)	2.676
Lunghezza (mm)	4.341
Larghezza (mm)	1804
Altezza (mm)	1.682
Capacità bagagliaio sotto cappelliera con lit di gonfiaggio/ruota di scortamin. / max. (dm ³)	411
Volume bagagliaio massimo con sedili post ribaltato	1.444
Consumi ed emissioni (indicare se in NEDC o WLTP)	
Consumo di carburante - ciclo (l/100 km o kg/100 km)	5,602 l/100 km (NEDC VL ciclo combinato)
Emissioni di CO2 (g o kg/km)	147 g/km (NEDC VL ciclo combinato)
Vano di carico	
Portata utile (kg)	
Volume di carico (m ³)	
Dotazioni minime obbligatorie	
Servosterzo - Airbag lato guida e passeggero - Alza cristalli elettrici - autoradio - climatizzatore manuale	
Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto soccorso, giubbotto fluorescente e dotazioni previste dal codice della strada	
Equipaggiamenti aggiuntivi	
Airbag testa - Fendinebbia	

Veicoli in noleggio 14

Lotto 1

LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE	
MODELLO A4	
• Toyota Yaris Hybrid Business 1.5 I VVT MY 20	
Omologazioni	
Tipo/Variante/Versione	nd
N. di omologazione	nd
Motore	
Cilindrata	1490
Potenza massima KW (CV) giri/min	67 (91)
Norme relative alle emissioni	Euro 6AD
Alimentazione	Ibrida
Trasmissione	
Trazione	Anteriore
Cambio	Automatico (E-CVT)
Dimensioni	
Porte	5
Posti	5
Passo (mm)	2560
Lunghezza (mm)	3940
Larghezza (mm)	1745
Altezza (mm)	1470
Capacità bagagliaio min. / max. (dm ³)	286
Consumi ed emissioni (indicare se in NEDC o WLTP)	
Consumo di carburante - ciclo combinato (l/100 km)	fino a 34,5 NEDC (valore soggetto a modifica per procedura di omologazione in corso)
Emissioni di CO2 (g o kg/km)	fino a 86 g/km NEDC (valore soggetto a modifica per procedura di omologazione in corso)
Emissioni di NOx (mg o g/km)	ND per procedura di omologazione in corso
Emissioni di Particolato (mg o g/km)	nd
Emissioni di NMHC (mg o g/km)	ND per procedura di omologazione in corso
Vano di carico	
Portata utile (kg)	
Volume di carico (m ³)	
Dotazioni minime obbligatorie	
Servosterzo - Airbag lato guida e passeggero - Climatizzatore Manuale - Autoradio - Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto soccorso, giubotto fluorescente e dotazioni previste dal codice della strada	
Equipaggiamenti aggiuntivi	
Airbag testa - Airbag lato laterali	

Veicoli in noleggio 14

Lotto 1

LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE	
MODELLO A5	
CITROEN C-ZERO Full Electric Airream Seduction	
Motore	
Cilindrata	0
Potenza massima KW (CV) giri/min	35 (67 CV) 2750 giri/min
Coppia massima	194,5 Nm
Trasmissione	
Trazione	Posteriore
Cambio	Riduttore mono-marcia
Dimensioni	
Porte	5
Posti	4
Passo (mm)	2550 mm
Lunghezza (mm)	3480 mm
Larghezza (mm)	1475 mm
Altezza (mm)	1610 mm
Capacità bagagliaio min. / max. (dm ³)	166 l
Velocità max. (km/h)	130 km/h
Batteria	
Batteria (Tipologia, numero di celle, peso)	Ioni di litio - 80 celle - 230 kg
Autonomia (km)	100 (WLTP)
Ricarica standard (tensione V, durata h)	220 V – 11 Ore (8 A)
Ricarica rapida (tensione V, durata h)	80% in 30 min (400 V 125 A)
Cavo di ricarica metri	In dotazione per ric. Domestica (Schuko) - 5M
Equipaggiamenti aggiuntivi	
<p>ABS con ripartitore elettronico di frenata, Aiuto alla frenata di emergenza, Airbag conducente , Airbag passeggero disattivabile, Airbag laterali anteriori, Airbag a tendina (1°e 2°fila), ESP, Chiusura centralizzata con telecomando, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Computer di bordo (chilometraggio totale, parziale, autonomia, indicatore manutenzione).</p>	

Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Edizione 14 - Lotto 3

LOTTO 3 - VEICOLI COMMERCIALI	
MODELLO C1	
FIAT PANDA VAN 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S E6d-Temp 4x4	
Omologazioni	
Tipo/Variante/Versione	31917R3000
N. di omologazione	e3*2007/46*0071*22
Motore	
Cilindrata	875
Potenza massima KW (CV) giri/min	62,5 (85) 5500
Norme relative alle emissioni	EURO 6D-Temp 6
Alimentazione	Benzina
Trasmissione	
Trazione	Anteriore
Cambio	Manuale 6+RM
Dimensioni	
Porte	5
Posti	2
Passo (mm)	2300
Lunghezza (mm)	3686
Larghezza (mm)	1672
Altezza (mm)	1.605
Capacità bagagliaio min. / max. (dm ³)	1000
Consumi ed emissioni (indicare se in NEDC o WLTP)	
Consumo di carburante - ciclo _____ (l/100 km o kg/100 km)	6,1 l/100 km (WLTP)
Emissioni di CO2 (g o kg/km)	137 g/km (WLTP)
Emissioni di NOx (mg o g/km)	45,7 mg /km (WLTP)

Foglio1

Emissioni di Particolato (mg o g/km)	nd
Emissioni di NMHC (mg o g/km)	56,8 mg /km (WLTP)
Vano di carico	
Portata utile (kg)	430
Volume di carico (m ³)	1
Dotazioni minime obbligatorie	
Servosterzo - Airbag Lato Guidatore – Autoradio - Climatizzatore Manuale	
Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto soccorso,	giubotto fluorescente e dotazioni previste dal codice della strada
Equipaggiamenti aggiuntivi	
Airbag laterali	

zioni